



Regolamento per la composizione degli organi

FONDAZIONE
CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ



REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

Indice

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Articolo 2 – Requisiti etici, di professionalità e competenza

Articolo 3 – Criteri per le nomine

Articolo 4 – Presentazione di candidature per la nomina dei componenti del Consiglio generale di cui all'art. 18, comma 1, dello Statuto

Articolo 5 – Documentazione

Articolo 6 – Designazioni riservate all'Assemblea dei Soci

Articolo 7 – Nomine

Articolo 8 – Procedura di nomina del Presidente

Articolo 9 – Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione

Articolo 10 – Procedura di nomina del Vice Presidente

Articolo 11 – Procedura di nomina dei componenti del Collegio sindacale

Articolo 12 – Pubblicità

Articolo 13 – Disposizioni generali

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 4, dello Statuto della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, specifica i requisiti e disciplina le procedure per la candidatura, la designazione e la nomina dei componenti del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nonché del Presidente e del Vice Presidente, anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015 (di seguito Protocollo d'intesa).

Tali procedure devono assicurare una trasparente composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo Statuto, nonché salvaguardare l'indipendenza e la terzietà della Fondazione (art. 4, comma 4 dello Statuto).

Articolo 2 – Requisiti etici, di professionalità e competenza

1. I candidati alla carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione, fatte salve le ineleggibilità, le incompatibilità e i conflitti di interesse previsti negli artt. 7, 9 e 10 dello Statuto della Fondazione, devono possedere comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche o finanziarie, attraverso un'adeguata esperienza, come previsto negli artt. 18, comma 2, e 22, comma 3, dello Statuto.

2. Il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione devono avere piena capacità d'agire ed essere di specchiata moralità e indiscussa probità. In particolare non possono ricoprire cariche coloro che abbiano cause pendenti con la Fondazione e siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione.

3. I candidati alla carica di componenti del Collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto e dai commi 1 e 2 del presente articolo e, inoltre, devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo contabile e di legalità, come previsti dalle norme vigenti per le società per azioni sul collegio sindacale.

Articolo 3 – Criteri per le nomine

1. I componenti del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione devono essere scelti fra persone fisiche, residenti per almeno i quattro quinti da non meno di tre anni nel territorio di prevalente attività della Fondazione.

Per l'accesso agli organi sono essenziali le qualità personali dei candidati, senza discriminazioni e assicurando l'adeguata rappresentatività negli stessi dei due generi, nella misura minima di un terzo per ciascuno.

2. Nell'avviare le procedure di nomina e al fine di realizzare una razionale e adeguata rappresentanza delle varie competenze occorrenti per il raggiungimento dei fini della Fondazione, possono essere specificate le professionalità richieste ai candidati alla carica di componente del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione, con riguardo ai settori di attività e alle linee di azione definite con il programma pluriennale di attività e con il documento programmatico previsionale annuale, nonché alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima.

3. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, ai fini della migliore composizione del Consiglio generale, in occasione del rinnovo dello stesso, la Fondazione verifica che i soggetti designanti continuino a essere rappresentativi del territorio e degli interessi sociali

sottesi all'attività istituzionale della medesima in termini di caratteristiche operative, istituzionali, dimensionali e di stabilità dei soggetti candidabili.

A tale scopo, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I parametri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente e oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire e presentare documenti e proposte. A conclusione di ciascuna riunione viene redatto un apposito verbale.

Le risultanze del processo valutativo sono comunicate all'organo di indirizzo e riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

In occasione di tali incontri e in previsione del rinnovo degli organi, la Fondazione inviterà i presenti ad ottemperare alla prescrizione statutaria di cui all'art. 6, comma 2, concernente l'adeguata rappresentatività dei due generi.

Articolo 4 – Presentazione di candidature per la nomina dei componenti del Consiglio generale di cui all'art. 18, comma 1, dello Statuto

1. Il Presidente della Fondazione, per la nomina dei venti componenti il Consiglio generale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio generale, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a richiedere all'Assemblea dei Soci della Fondazione, nonché ai soggetti designanti esterni, l'indicazione dei nominativi di spettanza, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, invitandoli ad assicurare l'adeguata rappresentatività negli organi dei due generi, nella misura minima di un terzo per ciascuno.

2. Precisamente il Presidente provvede a richiedere la designazione del nominativo di spettanza:

- uno al Sindaco del Comune di Forlì;
- uno congiuntamente ai Sindaci dei Comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Castrocaro Terme e Terra del Sole, o aggregazioni dei Comuni medesimi;
- uno congiuntamente ai Sindaci dei Comuni di Civitella di Romagna, Dovadola, Predappio e Modigliana, o aggregazioni dei Comuni medesimi;
- uno congiuntamente ai Sindaci dei Comuni di Santa Sofia, Galeata, Bagno di Romagna, Verghereto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto e Tredozio, o aggregazioni dei Comuni medesimi;
- uno al Presidente della C.C.I.A.A. operante nel territorio di riferimento;
- uno al Rettore della Alma Mater Studiorum-Università di Bologna;
- dieci all'Assemblea dei Soci.

3. Ai fini della nomina dei restanti quattro componenti il Consiglio generale di cui all'art. 18, comma 1, dello Statuto, e precisamente:

- un componente designato congiuntamente dai legali rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali legalmente riconosciuti, presenti nel territorio di prevalente attività della Fondazione;
- un componente designato congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti e associazioni di volontariato del settore socio-assistenziale, con forte presenza nel territorio di prevalente attività della Fondazione;
- un componente designato congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti e associazioni di volontariato del settore socio-sanitario, con forte presenza nel territorio di prevalente attività della Fondazione;
- un componente designato congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti e associazioni culturali, con forte presenza nel territorio di prevalente attività della Fondazione;

si osservano i seguenti criteri di ammissione:

- a) le organizzazioni di volontariato socio-assistenziali e socio-sanitarie designanti devono essere costituite con le formalità previste dalla legge, devono essere iscritte nel Registro Regionale del Volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266 e legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 e successive modificazioni), nell'Albo Regionale delle Cooperative sociali (legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni), nel Registro Prefettizio di Forlì (regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 - l. n. 381 del 1991) o comunque devono essere costituite per provvedimento di organismi civili e religiosi secondo la disciplina che le regola. Esse devono inoltre avere una stabile organizzazione e aver dato prova di continuità operativa, attraverso dettagliata relazione, per aver svolto per almeno tre anni attività effettiva non discriminatoria; verranno specificatamente individuate, di volta in volta, dal Consiglio generale uscente a suo insindacabile giudizio, anche tenendo conto delle risultanze delle verifiche sulla rappresentatività dei soggetti designanti, purché ricorrano almeno due dei seguenti criteri:
 - 1) organizzazioni di volontariato socio-assistenziali:
 - abbiano almeno numero 10 volontari,
 - abbiano almeno numero 10 assistiti,
 - limitatamente alle Associazioni, abbiano almeno numero 10 associati,
 - dispongano di un volume di entrate annue, risultante dall'ultimo rendiconto approvato, di almeno Euro 50.000,00, oppure – in alternativa – abbiano la disponibilità di almeno una casa d'accoglienza;
 - 2) organizzazioni di volontariato socio-sanitarie:
 - abbiano almeno numero 3 volontari,
 - abbiano almeno numero 10 assistiti,
 - limitatamente alle Associazioni, abbiano almeno numero 10 associati,
 - dispongano di un volume di entrate annue, risultante dall'ultimo rendiconto approvato, di almeno Euro 15.000,00;
- b) gli enti e associazioni culturali designanti devono essere costituiti con le formalità previste dalla legge, devono avere una stabile organizzazione e aver dato prova di continuità operativa, attraverso dettagliata relazione, per aver svolto per almeno tre anni attività effettiva non discriminatoria; gli stessi verranno specificatamente individuati, di volta in volta, dal Consiglio generale uscente a suo insindacabile giudizio, anche tenendo conto delle risultanze delle verifiche sulla rappresentatività dei soggetti designanti, purché ricorrano almeno due dei seguenti criteri:
 - abbiano almeno numero 3 volontari,
 - limitatamente alle Associazioni, abbiano almeno numero 10 associati,
 - dispongano di un volume di entrate annue, risultante dall'ultimo rendiconto approvato, di almeno Euro 15.000,00;
- c) gli ordini e i collegi professionali legalmente riconosciuti, presenti nel territorio di prevalente attività della Fondazione saranno convocati, per la designazione di loro competenza, come di seguito indicato.

Gli enti, le organizzazioni e le associazioni, di cui alle lettere a) e b) del presente comma 3, verranno informate dell'apertura della procedura di designazione dei componenti il Consiglio generale tramite avviso pubblicato su uno o più quotidiani locali e sul sito internet della Fondazione recante il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e per la presentazione della documentazione richiesta; tale termine non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data di prima pubblicazione.

4. Una volta pervenute le domande di partecipazione alla procedura degli enti e associazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma nei termini indicati e verificata la loro ammissibilità si osservano poi le seguenti procedure:

- 1) il Presidente della Fondazione convoca, tempestivamente, in quattro distinte e separate riunioni:
 - i legali rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali,
 - i legali rappresentanti degli enti e associazioni di volontariato socio-assistenziali,
 - i legali rappresentanti degli enti e associazioni di volontariato socio-sanitarie,
 - i legali rappresentanti degli enti e associazioni culturali;
- 2) le riunioni sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei convocati. E' consentito il conferimento di delega scritta ad altro convocato o ad altro rappresentante dell'ente, organizzazione o associazione; la stessa persona non può ricevere più di una delega.

Ove, in prima convocazione, non sia presente la maggioranza dei convocati, le riunioni sono convocate in seconda seduta, da tenersi non oltre tre giorni dalla prima e si intendono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti.

Le riunioni hanno luogo presso la sede della Fondazione o in altra località indicata nell'avviso di convocazione e sono coordinate dal Presidente o dal Vice Presidente della Fondazione; svolge le funzioni di segretario e di scrutatore il Segretario generale della Fondazione, che può nominare due scrutatori, con il compito di disciplinare le operazioni di voto, di scrutinare le schede e di sottoscrivere il relativo verbale.

5. Il Presidente della Fondazione invita i partecipanti a ogni singola riunione a proporre candidati al Consiglio generale in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento. Ciascun partecipante può presentare una candidatura.

Le candidature devono essere corredate da una breve motivazione da parte dei proponenti, da un dettagliato curriculum, dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di situazioni di incompatibilità, di ineleggibilità e di conflitto di interessi.

Le candidature devono tener conto della necessità di assicurare l'adeguata rappresentatività dei due generi, nella misura minima di un terzo per ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto.

Sulle candidature si procede a votazione secondo le modalità di cui al comma seguente, salvo sia raggiunta l'unanimità su una di esse.

6. I partecipanti alla riunione procedono a un'unica votazione sui singoli candidati; ciascun partecipante può esprimere non più di una preferenza. Si intende designato il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, si procede a una votazione unica di ballottaggio e, ove ricorra ulteriore parità di voti, si intende designato il candidato più anziano per età. Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Nel verbale della riunione viene dato atto dei voti riportati da ciascun candidato.

7. Qualora gli enti designanti non provvedano alle designazioni entro i termini previsti, la Fondazione sollecita gli interessati concedendo ulteriori dieci giorni per gli adempimenti (art. 19, comma 4, dello Statuto).

Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione non provvedano entro i termini di cui sopra, il potere di nomina viene attribuito al Prefetto di Forlì-Cesena (art. 19, comma 5, dello Statuto e art. 7, comma 2, del presente Regolamento).

8. Il Presidente della Fondazione invita i quattro candidati eletti ai sensi del precedente comma 3 a trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Articolo 5 – Documentazione

1. Gli enti, le organizzazioni e i soggetti che presentano designazioni devono produrre la documentazione comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente Regolamento, viene comprovato mediante la produzione di curriculum dettagliato sottoscritto dal candidato.

3. Il possesso di ogni altro requisito deve essere comprovato mediante la produzione del certificato di residenza, del certificato del casellario giudiziale generale, del certificato dei carichi pendenti, del consenso al trattamento dei dati personali e di una dichiarazione con la quale attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di situazioni di incompatibilità, di ineleggibilità e di conflitto di interessi.

4. Possono essere nominati componenti del Consiglio generale solo coloro che abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno d'onore a non candidarsi e a non assumere incarichi politico-elettivi o politico-amministrativi per tutta la durata del mandato e nei dodici mesi successivi alla cessazione della carica.

Articolo 6 – Designazioni riservate all'Assemblea dei Soci

1. Per la designazione dei dieci componenti il Consiglio generale riservata all'Assemblea dei Soci (art. 18, comma 1, lettera c), dello Statuto), l'Assemblea stessa procede sulla base di liste, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Le candidature devono tener conto della necessità di assicurare l'adeguata rappresentatività dei due generi, nella misura minima di un terzo per ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto.

2. Le liste, che possono avere un numero di candidati non superiore a quindici e non inferiore a dieci, devono essere presentate alla Segreteria della Fondazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

3. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno venti Soci (che possono essere anche candidati nella stessa lista). Ciascun socio non può sottoscrivere più di una lista.

4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

5. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui al comma 2 del presente articolo, deve essere depositato il dettagliato curriculum dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di conflitto di interessi, così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento e rendano la dichiarazione d'onore di cui all'art. 19, comma 7, dello Statuto.

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 5 sono considerate come non presentate.

7. Ciascun Socio può esprimere il proprio voto per una sola lista, indicando all'interno della stessa fino a un massimo di dieci preferenze, di cui almeno un terzo del genere meno rappresentato. Risulteranno eletti i candidati maggiormente votati della lista che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

8. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

9. L'Assemblea dei Soci, relativamente alla designazione di cui al precedente comma 1, viene convocata sulla base delle previsioni di cui all'art. 16 dello Statuto.

10. Nel caso non siano presentate liste, l'Assemblea nomina i dieci componenti il Consiglio generale votando su candidature singole. In tal caso ciascun Socio potrà esprimere fino a un

massimo di dieci preferenze; risulteranno eletti i dieci candidati maggiormente votati, prevalendo, a parità di voti, il più anziano di età.

Si dovrà altresì tenere conto della necessità di assicurare l'adeguata rappresentatività dei due generi nella misura minima di un terzo per ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto.

Articolo 7 – Nomine

1. Le designazioni di cui agli artt. 4 e 6 devono essere fatte pervenire entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

2. Qualora i soggetti esterni, cui compete la designazione, non provvedano entro il predetto termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di designazione, la Fondazione sollecita gli interessati concedendo ulteriori dieci giorni per gli adempimenti.

Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione non provvedano entro i termini di cui sopra, il potere di nomina viene attribuito al Prefetto di Forlì-Cesena (art. 19, comma 5, dello Statuto).

3. Successivamente alla nomina, il Presidente uscente ne dà tempestiva ufficiale comunicazione all'Assemblea, ai soggetti designanti e agli interessati, affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro quindici giorni dal ricevimento della medesima.

In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica da parte del soggetto interessato entro il termine anzidetto di quindici giorni, si provvede a una nuova nomina.

4. Il Consiglio generale, nella sua prima riunione, previa verifica della esistenza dei requisiti, provvede alla convalida delle nomine dei propri componenti, verificando altresì che sia stata rispettata la previsione di cui all'art. 6, comma 2, dello Statuto, concernente la rappresentatività di genere.

5. In seguito alla prima riunione, finalizzata alla convalida delle nomine, il Presidente uscente ne convoca una successiva per l'elezione di:

- Presidente;
- Consiglio di amministrazione;
- Vice Presidente, su proposta del Presidente;
- Collegio sindacale.

Articolo 8 – Procedura di nomina del Presidente

1. Le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate alla Segreteria della Fondazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta convocata per le nomine. Ciascuna candidatura deve essere presentata da almeno sette componenti del neo eletto Consiglio generale. Ciascun consigliere non può sottoscrivere più di una candidatura.

2. Unitamente a ciascuna candidatura, entro il medesimo termine di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere depositato il dettagliato curriculum, insieme con le dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di conflitto di interessi, così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento e renda la dichiarazione d'onore di cui all'art. 19, comma 7, dello Statuto.

3. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono considerate come non presentate.

4. I candidati saranno elencati in ordine alfabetico. La votazione verrà effettuata a scrutinio segreto; risulterà eletto colui che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

5. Il Segretario generale della Fondazione svolge le funzioni di scrutatore in tutte le votazioni previste nel presente articolo.

Articolo 9 – Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione

1. Per la nomina degli ulteriori sei componenti del Consiglio di amministrazione, il Consiglio generale procede sulla base di liste, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

2. Le liste, che possono avere un numero di candidati non superiore a nove e non inferiore a sei, devono essere presentate almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta convocata per le nomine. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I proponenti dovranno altresì tenere conto della necessità di assicurare l'adeguata rappresentatività dei due generi nella misura minima di un terzo per ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto.

3. Ciascuna lista deve essere presentata alla Segreteria della Fondazione da almeno sette componenti il Consiglio generale. Ciascun consigliere non può sottoscrivere più di una lista.

4. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui al precedente comma 2 del presente articolo, deve essere depositato il curriculum dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di conflitto di interessi, come pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto e rendono la dichiarazione d'onore di cui all'art. 19, comma 7, dello Statuto.

5. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono considerate come non presentate.

6. Ciascun Consigliere deve esprimere il proprio voto per una sola lista, indicando all'interno della stessa fino a un massimo di sei preferenze. Risulteranno eletti i candidati maggiormente votati della lista che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

7. Nel caso non siano presentate liste, il Consiglio generale nomina i sei componenti il Consiglio di amministrazione votando su candidature singole. In tal caso ciascun Consigliere potrà esprimere fino a un massimo di sei preferenze; risulteranno eletti i sei candidati che avranno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, prevalendo, a parità di voti, il più anziano di età.

8. Si dovrà altresì tenere conto della necessità di assicurare l'adeguata rappresentatività dei due generi nella misura minima di un terzo per ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto.

Qualora la composizione del Consiglio di amministrazione che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i due generi – tenuto conto del loro ordine di elencazione nella lista che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti – gli ultimi eletti della lista del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato.

In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista medesima in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, il Consiglio generale integra l'organo con le maggioranze previste dallo Statuto, assicurando il soddisfacimento del requisito.

9. Il Segretario generale della Fondazione svolge le funzioni di scrutatore in tutte le votazioni previste nel presente articolo.

Articolo 10 – Procedura di nomina del Vice Presidente

1. Dopo aver nominato il Presidente e il Consiglio di amministrazione si procede alla elezione del Vice Presidente. Il Presidente propone il nominativo del Vice Presidente tra quelli eletti a componenti il Consiglio di amministrazione. Il Consiglio generale procede quindi alla votazione del nominativo. La votazione avverrà a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, si procederà a votare un ulteriore nominativo su proposta del Presidente medesimo. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

2. Il Segretario generale della Fondazione svolge le funzioni di scrutatore in tutte le votazioni previste nel presente articolo.

Articolo 11 – Procedura di nomina dei componenti del Collegio sindacale

1. Il Consiglio generale può affidare la revisione legale dei conti a un Revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In questo caso al Collegio sindacale restano i compiti del controllo di legalità. La scelta del Revisore o della società di revisione è fatta previo parere motivato del Collegio sindacale e vale per un mandato triennale, con scadenza alla data del Consiglio generale convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere reiterato per un solo mandato successivo.

2. Il Consiglio generale, per la nomina dei componenti che formano il Collegio sindacale – tre componenti effettivi e due supplenti – procede sulla base di liste, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

3. Le liste, che possono avere un numero di candidati non superiore a sette e non inferiore a cinque, devono essere presentate alla Segreteria della Fondazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta convocata per le nomine. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I proponenti dovranno altresì tenere conto della necessità di assicurare l'adeguata rappresentatività dei due generi nella misura minima di un terzo per ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto.

4. Ciascuna lista deve essere presentata alla Segreteria della Fondazione da almeno sette componenti il Consiglio generale. Ciascun consigliere non può sottoscrivere più di una lista.

5. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui al precedente comma 3 del presente articolo, devono essere depositati per ogni singolo candidato il curriculum e la documentazione che attesti il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo contabile e di legalità, come previsti dalle norme vigenti per le società per azioni sul collegio sindacale, insieme con le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità, di conflitto di interessi e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 sono considerate come non presentate.

7. Ciascun Consigliere esprime il proprio voto per una sola lista, indicando all'interno della stessa fino a un massimo di cinque preferenze. Risulteranno eletti quali sindaci effettivi i tre candidati maggiormente votati della lista che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età. Il candidato che in assoluto avrà riportato il maggior numero di voti assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale; in caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

I candidati che si saranno posizionati al quarto e quinto posto nella graduatoria dei voti relativa alla lista che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti risulteranno eletti quali sindaci supplenti; in caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

8. Nel caso non siano presentate liste, il Consiglio generale nomina i componenti del Collegio sindacale votando su candidature singole assicurando l'adeguata rappresentatività dei due generi, nella misura minima di un terzo per ciascuno. In tal caso ciascun consigliere potrà esprimere fino a un massimo di cinque preferenze; risulteranno eletti, secondo le modalità e con le attribuzioni di cui al comma precedente del presente articolo, i cinque candidati maggiormente votati, prevalendo, a parità di voti, il più anziano di età.

9. Il Segretario generale della Fondazione svolge le funzioni di scrutatore in tutte le votazioni previste nel presente articolo.

10. Qualora la composizione del Collegio sindacale che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i due generi – tenuto conto del loro ordine di elencazione nella lista che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti – gli ultimi eletti della lista del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato.

In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista medesima in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, il Consiglio generale integra l'organo con le maggioranze previste dallo Statuto, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Articolo 12 – Pubblicità

1. Lo Statuto della Fondazione, il presente Regolamento, i nominativi dei componenti gli organi della Fondazione e i loro curricula sono pubblicati sul sito internet della Fondazione (art. 5 dello Statuto).

2. Dell'inizio e delle modalità di svolgimento delle procedure di designazione viene data tempestiva comunicazione sul sito internet della Fondazione nonché agli organi di informazione.

3. L'elenco delle persone nominate alla carica di Presidente, Vice Presidente, componente il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale è reso pubblico mediante avviso su un quotidiano a diffusione nazionale o con altro strumento, anche telematico, che consenta un'adeguata conoscenza della notizia.

Articolo 13 – Disposizioni generali

1. Le comunicazioni menzionate nel presente Regolamento saranno effettuate con mezzi idonei ad assicurarne il ricevimento (fax, raccomandata con avviso di ricevimento, e-mail, pec, pubblicazione su quotidiani, sito internet della Fondazione, ecc.).

2. I componenti degli organi, nonché coloro che sono candidati agli stessi in base al presente Regolamento, sono tenuti alla piena osservanza degli obblighi di riservatezza anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento e nello Statuto si osservano le norme di legge.

4. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio generale.



Corso Garibaldi 45 - 47121 Forlì FC
tel. 0543 1912000 - fax 0543 1912049
www.fondazioneclariforli.it

Approvato nella riunione del Consiglio generale del 29 luglio 2016;
in vigore da tale data